



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

composta dai seguenti magistrati:

dott.ssa Anna Luisa Carra Presidente

dott. Francesco Antonino Cancilla Consigliere – rel. ed est.

dott. Salvatore Grasso Primo Referendario

ha pronunciato la seguente

SENTENZA n. 293/2024

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **69421** del registro di segreteria,

promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

VIANI Giuseppe (c.f.: VNIGPP73D14A266Z) e società **Il Casale s.r.l.**

(p.IVA: 04494690870), in persona del legale rappresentante, entrambi

rappresentati e difesi dall'avv. Francesco Carli e dall'avv. Corrado Di Blasi in

virtù di procura in atti;

Visti gli atti e i documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del giorno 10 luglio 2024, il relatore, Cons.

Francesco Antonino Cancilla, il Pubblico Ministero, nella persona del dott.

Marco Cavallaro, e l'avv. Francesco Carli per i convenuti

FATTO

I)- Il Pubblico Ministero ha premesso che il procedimento trae origine

dall'informativa di danno erariale della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia

Economico-Finanziaria di Siracusa, con la quale è stata segnalata l'ipotesi di

indebita percezione di contributi pubblici comunitari (previsti per le attività

turistico-alberghiere) per euro 1.290.269,50 da parte della Società “Il Casale”

s.r.l. nonché da parte di Giuseppe Viani, legale rappresentante della medesima

società, in conseguenza della condotta fraudolenta tenuta in violazione del

Bando pubblico approvato con DDG n. 85/2001.

1)- In particolare, a seguito della presentazione (avvenuta il 31 maggio 2011)

della domanda di contributi erogati dalla Regione siciliana per le nuove attività

ricettive, la CRIAS, ente incaricato per l'istruttoria, riscontrava la preliminare

conformità del progetto dei convenuti ai requisiti previsti dal Bando sulla base

di valutazioni rese sulla documentazione tecnica e amministrativa trasmessa,

compresa la Concessione edilizia n. 91/2011 del Comune di Noto e la

relazione del tecnico della Ditta, Geom. Dimauro, che descriveva l'intervento

da effettuare inquadrandolo nel *“recupero architettonico degli edifici esistenti*

nella loro articolazione attorno alla corte, senza alterazione dei volumi e della

configurazione della muratura portante”. Pertanto, la società convenuta,

inserita nell'apposita graduatoria, veniva ammessa provvisoriamente ad

un'agevolazione pari ad euro 2.714.627,00, pari al 50% del complessivo

investimento, ritenuto ammissibile, per euro 5.429.254,00, secondo quanto

previsto all'art. 14 del Bando. Veniva perciò erogato un acconto pari a

complessivi euro 1.290.269,50.

In data 28 gennaio 2016 la società convenuta “Il Casale” s.r.l. presentava la

rendicontazione finale, richiedendo l'erogazione del saldo del contributo e

conseguentemente CRIAS procedeva all'avvio della verifica tecnica di

collaudo prevista dall'art. 16 del Bando.

Da tale verifica emergeva che il progetto proposto dalla Società “Il Casale”

s.r.l. era stato realizzato in palese violazione delle disposizioni di cui agli artt.

6 e 7 del Bando, che espressamente prevedevano l'obbligo di realizzare interventi esclusivamente sul patrimonio immobiliare esistente, ossia su *“edifici già ultimati in ogni parte che richiedano soltanto opere di recupero, risanamento, sostituzione di parte degli elementi e/o parziale ristrutturazione”*.

3)- In particolare, all'esito dell'attività di collaudo e della relazione tecnica redatta dall'Arch. Alba Pontorno, incaricata dalla CRIAS, emergeva la violazione dei requisiti del Bando sotto i seguenti diversi profili:

-con riferimento ad alcuni edifici erano riscontrabili aumenti di volumetria, in quanto dalla documentazione antecedente all'intervento non si evinceva la presenza di mura perimetrali seppure allo stato di rudere;

-un immobile, a seguito dei lavori di ristrutturazione, presentava un'elevazione fuori terra;

-per un edificio, per il quale in origine era presente soltanto il tratto di muro di prospetto esterno sud-ovest, erano state realizzate una copertura integrale e una elevazione fuori terra.

In conclusione, l'Arch. Pontorno rilevava la presenza di nuove e rilevanti volumetrie differenti rispetto a quelle precedentemente esistenti.

4)- Pertanto, la CRIAS, con la propria nota del 7 marzo 2017, comunicava alla società e al Dipartimento delle attività produttive della Regione siciliana l'accertamento delle irregolarità e preannunciava l'avvio del procedimento di revoca del contributo concesso. A seguito di ciò, la società Il Casale s.r.l. presentava controdeduzioni, argomentando che sarebbero stati in realtà adeguatamente comprovati ingombri e sagome preesistenti dei diruti e che la relazione di collaudo avrebbe erroneamente ritenuto la sussistenza di nuove

opere in realtà inesistenti, essendosi trattato soltanto della ristrutturazione integrale del compendio immobiliare preesistente.

Avviato l'*iter* di revoca del contributo, con nota del 27 luglio 2017 il Dirigente Generale del Dipartimento Attività Produttive riteneva di disporre un supplemento istruttorio rispetto alla fase di collaudo al fine di verificare nuovamente la sussistenza delle violazioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 del Bando. Tale supplemento si svolgeva in data 11 settembre 2017 ad opera dell'Ing. Francesco Cagnes, che, tuttavia, nella propria relazione del giorno 1^o marzo 2018 rilevava di non aver potuto espletare le proprie verifiche, in quanto l'accesso alla struttura gli era stato interdetto per due volte ed egli non aveva ottenuto utile collaborazione neppure alla richiesta di interloquire con amministratori o titolari della Ditta. Pertanto, l'ing. Cagnes redigeva la relazione sulla base della documentazione acquisita dal tecnico arch. Alba Pontorno, giungendo alle medesime conclusioni di quest'ultima.

5)- Ciò premesso, Il Pubblico Ministero ha osservato che il Casale s.r.l. non aveva titolo per la percezione del contributo, poiché -in allegato alla domanda di contributi alla CRIAS- presentava documenti contenenti dati non corrispondenti al vero, in quanto attestanti lavori di ristrutturazione non destinati ad aumentare la volumetria dei fabbricati preesistenti, laddove invece questa era stata successivamente aumentata in modo significativo.

La Procura Regionale ha rilevato che la condotta dei convenuti aveva violato quanto espressamente stabilito dal Bando all'art. 6, poiché, ai fini dell'erogazione del contributo, era necessario che le attività venissero realizzate mediante utilizzo del patrimonio immobiliare già esistente. L'art. 7 del Bando stabiliva, poi, che sarebbero stati possibili soltanto interventi di

riconversione e riqualificazione edilizia del patrimonio immobiliare già esistente, non essendo ammissibile alcun aumento volumetrico.

Il Pubblico Ministero si è dunque soffermato sul fatto che la condotta dei convenuti aveva trasgredito le prescrizioni del Bando. In primo luogo, gli stessi avevano dichiarato, tanto nella relazione tecnica, quanto nel disciplinare, che l'intervento non avrebbe comportato "*alterazioni dei volumi e della configurazione delle murature portanti*". In secondo luogo, come evidenziato dalla summenzionata relazione tecnica dell'Arch. Pontorno, taluni degli interventi effettuati avevano comportato l'aumento della volumetria tramite elevazione delle mura perimetrali e alcuni edifici erano stati riedificati e ampliati, realizzando pertanto una "nuova costruzione".

A conferma delle irregolarità della domanda di erogazione del contributo il Pubblico Ministero ha affermato che, secondo quanto rilevato dall'Ufficio tecnico comunale, vi sarebbero state notevoli discrepanze tra "*il volume dichiarato dal progettista pari a mc 6648,00 e quello rilevato catastalmente*". Ciò è indice del fatto che l'effettiva volumetria preesistente e catastalmente rilevabile era minore di quanto dichiarato dalla società convenuta già al momento della presentazione della domanda di rilascio dell'originaria concessione edilizia n. 91/2011.

L'Ufficio requirente ha messo in risalto la condotta fraudolenta del Viani, che, al fine di ottenere i contributi e le opportune autorizzazioni, aveva esposto dati catastali non veritieri, così traendo in inganno l'Ufficio tecnico del Comune di Noto che lo autorizzava (con il rilascio delle concessioni edilizie n. 91/2011 e n. 21/2015 in variante) a ristrutturare fabbricati mai esistiti o a ristrutturare fabbricati che, pur essendo esistenti, avevano una consistenza originaria

minore di quella poi ottenuta dopo la ristrutturazione.

6)- La Procura regionale ha poi riassunto in citazione i numerosi contenziosi civili pendenti tra la società Il Casale s.r.l. e la Pubblica Amministrazione in ordine ai contributi oggetto di causa. Infatti, al fine di ottenere il saldo del contributo, la società “Il Casale” s.r.l. aveva chiesto e ottenuto dal Tribunale di Palermo decreto ingiuntivo n. 6234/2017 R.G. D.I. nei confronti dell’Assessorato regionale delle Attività Produttive della Regione siciliana – per la somma di euro 1.290.269,50, oltre interessi legali, quale residuo rispetto a quanto ricevuto in anticipazione.

L’Amministrazione intimata, quindi, proponeva opposizione al decreto ingiuntivo, incardinando il giudizio iscritto al n. 20967/2017 R.G. e rappresentando che nessun contributo era dovuto all’impresa, in quanto la stessa aveva realizzato le opere, oggetto di contributo, con un consistente aumento di volumetria non ammesso dal Bando.

Successivamente la Società “Il Casale” s.r.l. aveva impugnato il decreto prot. n. 1163 di revoca del finanziamento e di recupero delle somme anticipate per euro 1.290.369,50, invocando il proprio diritto a ricevere la complessiva agevolazione finanziaria; il giudizio civile n. 16558/2018 R.G. veniva quindi avviato innanzi al Tribunale civile di Palermo; l’Amministrazione regionale si costituiva, riproponendo le ragioni già oggetto del provvedimento revocatorio ed esplicate pure nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo di cui sopra. Tali giudizi venivano riuniti dal Giudicante e definiti con sentenza n. 308/2022 che, richiamando la consulenza tecnica d’ufficio espletata nel corso del giudizio civile, rigettava integralmente le ragioni della società, confermando la correttezza del provvedimento revocatorio del

contributo in considerazione della violazione del Bando pubblico.

6)- In citazione, poi, il Pubblico Ministero ha evidenziato che le condotte poste in essere dai convenuti, relativamente alla falsa rappresentazione dello stato dei luoghi antecedente all'inizio dei lavori, rappresentano l'antecedente causale e deterministico del danno erariale. Con artifici e raggiri i convenuti si sono così dotati di titoli edilizi, anch'essi viziati dalla non realistica rappresentazione della condizione pregressa del compendio immobiliare, avendo tratto in errore sia il Comune di Noto, che ha rilasciato le concessioni edilizie fondate su rappresentazioni di fatto e diritto inesistenti, sia CRIAS, in quanto ente istruttore, sia l'Assessorato regionale delle Attività Produttive, in quanto ente erogatore del contributo.

Con riferimento all'elemento soggettivo, la Procura ha aggiunto che le condotte poste in essere dai convenuti sono riconducibili all'elemento soggettivo del dolo, data la consapevolezza in capo agli stessi di utilizzare presupposti e dichiarazioni non veritiere, allo scopo di alterare il percorso valutativo del Comune, incaricato del rilascio dei titoli edilizi, e allo scopo di conseguire il riconoscimento del contributo comunitario, che, qualora fossero stati esposti gli effettivi e reali presupposti di fatto e diritto, non poteva essere riconosciuto dalla Regione.

In via subordinata, la Procura ha osservato che le condotte contestate agli odierni convenuti integrano, sotto il profilo soggettivo, i caratteri della colpa gravissima, essendo emersi contegni caratterizzati da negligenza, superficialità ed imprudenza inescusabili, consistiti nell'esposizione alle Pubbliche Amministrazioni di dati ed elementi di fatto inesistenti e contrastanti con la condizione pregressa e reale del compendio immobiliare,

non verificati o verificabili.

7)- Dopo essersi soffermato sull'infondatezza delle deduzioni difensive, poi riproposte nella comparsa di risposta, di cui si dirà infra, il Procuratore ha chiesto la condanna dei convenuti in solido al risarcimento del danno erariale pari ad euro 1.290.269,50, corrispondente al contributo percepito a titolo di anticipazione del 50% sul totale del contributo provvisoriamente riconosciuto con d.d.g. n. 1522/4.

II)- Con comparsa di risposta depositata il 12 giugno 2024 si sono costituiti il Casale s.r.l. e Viani Giuseppe, quest'ultimo sia in proprio sia quale legale rappresentante della summenzionata società.

1)- Dopo avere ricostruito il complesso iter del finanziamento, i convenuti hanno evidenziato che l'opera realizzata dalla società corrisponde al progetto già presentato in data 31/05/2011 all'Assessorato ed alla CRIAS; invero, il progetto era già stato approvato dall'Assessorato, dalla CRIAS, dall'Ufficio Tecnico del Comune di Noto e dalla Soprintendenza di Siracusa, senza alcuna censura o rilievo. In comparsa si evidenzia che l'inesistenza di presunti incrementi volumetrici è confermata dalla nota prot. gen. 9042 del 14/03/2017 dell'Ufficio Tecnico del Comune di Noto, unico organo titolato ad esprimere valutazioni di carattere urbanistico, che si esprimeva nel senso che: *“l'intervento assentito con concessioni edilizie in oggetto pertanto, nella piena legittimità, è da collocarsi nella ristrutturazione, ricostruzione e cambio d'uso senza incremento volumetrico”*.

Anche la Soprintendenza Beni Culturali ed Ambientali di Siracusa, con parere prot. n. 7148/VI del 28/04/2011, stabiliva che dovevano ritenersi *“compatibili le opere previste in progetto, finalizzate al recupero ed alla riqualificazione*

del bene in questione, con la salvaguardia dello stesso”.

2)- In comparsa di risposta sono poi ribadite le tesi spiegate nelle deduzioni difensive.

Viene prospettata l’illegittimità degli accertamenti tecnici, a seguito dei quali veniva disposta la revoca del finanziamento. La difesa premette che la CRIAS è società “in house” della Regione Siciliana e, in quanto tale, è soggetta al c.d. “controllo analogo” da parte della Regione; pertanto, deve osservare le regole generali e cogenti che disciplinano l’esercizio dell’azione amministrativa. Nel caso specifico la CRIAS ha violato le regole procedurali e, così facendo, ha svolto un’attività amministrativa illegittima. Un primo profilo di illegittimità riguarda l’attribuzione della funzione di verifica all’Ing. Cagnes, persona estranea alla compagine strutturale della società *in house* e, dunque, carente di titolo e di posizione legittimante lo svolgimento delle operazioni.

Vengono poi dedotte diverse violazioni delle norme sul procedimento amministrativo. Invero, l’esercizio di un’attività amministrativa da parte di una società in house, quale la CRIAS, deve essere svolto nel rispetto dei criteri e delle regole che sarebbero applicabili alla P.A. Pertanto, la CRIAS avrebbe dovuto svolgere l’attività di controllo di primo livello, rispettando le prescrizioni della normativa che regola la partecipazione al procedimento amministrativo. Ad avviso dei convenuti, quindi, i provvedimenti conseguenti al sopralluogo dell’ing. Cagnes devono essere disapplicati, in quanto illegittimi.

3)- I convenuti hanno poi dedotto la litispendenza. Invero, su impulso della Regione Siciliana, veniva emessa e notificata alla Società Il Casale s.r.l. la cartella di pagamento per l’importo di € 1.351.885,53 sul presupposto che la

prima quota del contributo erogato dovesse essere restituita. Le ragioni della richiesta di restituzione sono le medesime indicate nell'invito a dedurre e nella citazione. Avverso tale cartella veniva proposta opposizione davanti il Tribunale Civile di Siracusa, che respingeva l'opposizione; tuttavia, è pendente l'appello dinanzi alla Corte d'Appello. Ciò dà luogo ad una situazione di litispendenza ed impone che l'accertamento davanti alla Corte dei Conti venga sospeso in applicazione della regola di cui all'art.39 c.p.c. e in ossequio al principio del *ne bis in idem*.

4)- Infine, la comparsa di risposta si sofferma ampiamente sull'esito assolutorio del giudizio penale. E' accaduto infatti che il Tribunale Penale di Siracusa, con sentenza n. 650/2024 pronunciata il 16 febbraio 2024 nell'ambito del procedimento pendente da alcuni anni (n.33/2019 R.G.N.R.), proprio in ordine all'asserita violazione delle regole urbanistiche, ha assolto "*perché il fatto non sussiste*" il sig. Giuseppe Viani dall'imputazione di aver realizzato un intervento illecito, aumentando in modo significativo la volumetria dell'immobile "*Casale Ignaccolo – Masseria della Volpe*" e, cioè, del complesso immobiliare in questione. Il procedimento penale era noto alla Regione Siciliana.

Ad avviso dei convenuti, la motivazione della sentenza assolutoria riveste particolare importanza, perché il Giudice, tenuto conto della nota del 22 settembre 2022 del Comune di Noto, ha accertato l'insussistenza dell'aumento volumetrico, sicché ciò -alla luce della giurisprudenza richiamata in comparsa- fa stato nel procedimento giurisdizionale dinanzi alla Corte dei Conti ex art.652 c.p.p.

Sussistono, dunque, secondo la difesa, due elementi fondamentali in favore

dei convenuti: a)- il provvedimento in data 22 Settembre 2022, con cui il Comune di Noto ha revocato i precedenti provvedimenti che avevano contestato le irregolarità edilizie; b)- la sentenza n.650/2024 con cui il Tribunale Penale di Siracusa ha assolto con la formula “*il fatto non sussiste*” il legale rappresentante della società dalle incolpazioni riguardanti le presunte irregolarità edilizie.

III)- Con nota del 3 luglio 2024 il Pubblico Ministero ha premesso che con decreto istruttorio del giorno 1.7.2024 ha richiesto alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa e alla Procura Generale presso la Corte di Appello di Catania informazioni circa i termini e l’eventuale proposizione di gravame avverso la sentenza n. 650/2024 del Tribunale Penale di Siracusa del 16.2.2024. Il riscontro della Procura Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania al suddetto decreto istruttorio è pervenuto il 2.7.2024 e rubricato al prot. n. 9739 del 3.7.2024, mentre quello della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa è stato introitato al prot. n. 9817 del 3.7.2024. Tanto premesso, il Pubblico Ministero ha chiesto di ammettere la suddetta produzione documentale al fascicolo del giudizio, anche ai sensi e per gli effetti degli artt. 94 e 96 c.g.c.

IV)- All’udienza del giorno 10 luglio 2024, il Pubblico Ministero ha insistito e concluso come in atto di citazione e ha dedotto che la sentenza del Tribunale penale di Siracusa n. 650 del 2024 non vincolerebbe la decisione dell’odierno giudizio; il difensore dei convenuti ha insistito nella comparsa di risposta, evidenziando la sussistenza dei presupposti necessari, affinché la summenzionata sentenza penale di assoluzione possa fare stato nel presente giudizio ai sensi dell’art. 652 c.p.p. La causa è stata quindi posta in decisione.

DIRITTO

D)- In via preliminare, va affermata la giurisdizione di questa Corte.

Il Collegio osserva che l'oggetto del presente processo è rappresentato dall'accertamento della responsabilità amministrativa della Società Il Casale s.r.l. e di Viani Giuseppe, sia in proprio, sia quale legale rappresentante della summenzionata società, in relazione alla prospettazione attorea di danno erariale derivante dal fatto che i medesimi convenuti hanno indebitamente percepito contributi pubblici, poiché hanno violato sotto plurimi profili le prescrizioni del bando, che vietavano la realizzazione di nuovi volumi edificatori.

La vicenda va inquadrata nell'ambito del tema dell'erogazione di risorse pubbliche -a favore di soggetti privati- per la realizzazione di un programma della pubblica amministrazione, che, a tale scopo, attribuisce risorse a privati che abbiano le condizioni e i requisiti di volta in volta previsti.

L'inserimento del privato in tale sistema, quale compartecipe fattivo del programma varato dalle autorità, implica quel collegamento funzionale tra il soggetto e la P.A. che si sostanzia nel rapporto di servizio (Cass., Sezioni Unite Civili, ord. n. 22114 del 20 ottobre 2014), proprio perché i contributi, di cui si tratta, non sono istituiti per motivi di solidarietà sociale, ma sono destinati a una precisa finalità, con conseguente radicamento della giurisdizione di questa Corte (Cass., Sezioni Unite Civili, sent. n. 9846 del 5 maggio 2011).

Il collegamento funzionale tra il soggetto privato e la pubblica amministrazione si può idealmente scomporre in due segmenti. Il primo riguarda la percezione dei contributi pubblici e implica l'accertamento della

sussistenza delle condizioni e dei requisiti che consentano al soggetto privato di assumere il ruolo di centro di spesa e nell'attribuzione allo stesso della provvista. Il secondo riguarda l'utilizzo delle predette risorse finanziarie pubbliche, in vista della realizzazione del programma fissato dalla pubblica amministrazione.

Tutto ciò attrae le fattispecie come quella odierna nell'area della responsabilità amministrativa per danno erariale, sussistendo così la giurisdizione della Corte dei Conti.

Non vi è peraltro alcuna litispendenza tra il presente processo e i giudizi civili pendenti tra le parti; né, tanto meno, si configura una loro pregiudizialità che possa comportarne la sospensione. Va rammentato, infatti, che -secondo costante giurisprudenza- il giudizio dinanzi alla Corte dei conti è autonomo rispetto a quello civile relativo ai medesimi fatti, con la conseguenza che non sussiste alcuna pregiudizialità che imponga ai giudici contabili di sospendere il processo di responsabilità erariale in attesa degli esiti dei contenziosi in corso in sede di giurisdizione ordinaria. Ciò rende inapplicabile al processo contabile l'istituto della sospensione ex art. 295 c.p.c. in attesa della definizione dei giudizi che si svolgono in altre sedi (cfr., ex multis, SS.RR., ord. 1/2012).

II)- Nel merito, la domanda attorea non può trovare accoglimento.

Va preliminarmente ammessa ai sensi e per gli effetti degli artt. 94 e 96 c.g.c. la produzione documentale del Pubblico Ministero, relativa all'interlocuzione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Siracusa e con la Procura generale presso la Corte d'Appello di Catania in ordine all'assenza di gravame per la sentenza n. 650/2024 del Tribunale penale di Siracusa, che,

dunque, è passata in giudicato per decorrenza dei termini di impugnazione. Va

pure rilevato che parte convenuta non ha contestato tale produzione.

Tanto premesso, il Collegio osserva che con la sentenza n. 650/2024 il

Tribunale penale di Siracusa ha definito il procedimento penale n.r.g.

3538/2022 promosso nei confronti del Viani, quale legale rappresentante della

società Il Casale s.r.l., e di Dimauro Antonio, tecnico incaricato della direzione

e progettazione dei lavori, per il reato p. e p. dall'art. 110 c.p. e dall'art. 181

d.lgs. 42/2024 per la realizzazione -nel complesso immobiliare "*Casale*

Ignaccolo Masseria della Volpe" sito in foglio di mappa 364 di Noto,

nell'ambito della p.lla 387- di interventi edilizi di ristrutturazione con

ampliamento e nuova costruzione, che avrebbero comportato un aumento di

volumetria maggiore di mc 1822 rispetto al complesso preesistente e un

incremento di volume superiore al 30 per cento.

La Corte evidenzia che il Giudice penale ha statuito in ordine agli stessi fatti

concernenti la realizzazione di maggiori volumi, che, ad avviso della Procura

regionale, ponendosi in contrasto con le clausole del Bando, avrebbero

determinato l'illegittima percezione dei contributi da parte degli odierni

convenuti.

Il Tribunale, pur avendo constatato la prescrizione del reato, ha tuttavia

ritenuto di procedere all'assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p.

conformemente all'indirizzo giurisprudenziale, secondo cui: "*la formula di*

proscioglimento nel merito prevale sulla dichiarazione di improcedibilità per

intervenuta prescrizione solo nel caso in cui sia rilevabile, con una mera

attività ricognitiva, l'assoluta assenza della prova di colpevolezza a carico

dell'imputato ovvero la prova positiva della sua innocenza" (Cass.

10284/2014).

Il Tribunale ha quindi pronunciato l'assoluzione "*perché il fatto non sussiste*", avendo rilevato l'esistenza di "*elementi idonei a escludere la sussistenza del fatto*".

In particolare, il Tribunale penale di Siracusa ha così motivato: [...] *Nel caso di specie, come evidenziato dalle Difese, si ravvisa in atti, in modo evidente e non contestabile, l'esistenza di elementi idonei a escludere la sussistenza del fatto, sicché può pronunciarsi sentenza a norma dell'art.129, co. 2, c.p.p. con riferimento a entrambi gli imputati [...].*

A differenza, infatti, di quanto riportato nel capo di imputazione esistono due autorizzazioni edilizie con riferimento ai lavori contestati, cioè la n.91/2011 e la n.21/2015 entrambe adottate dal Comune di Noto, che la Difesa ha depositato in atti. Oltre a ciò si aggiunge la relevantissima comunicazione inviata dal Dirigente del Settore 3, MADDE Giovanni all'imputato VIANI GIUSEPPE con la quale, in data 22.09.2022 affermava testualmente "il sopralluogo del 16.05.18 citato nella nota dirigenziale in effetti certificava l'esatta consistenza volumetrica della struttura come da progetti approvati, senza evidenze tecniche in possesso di questo ufficio che potessero comprovare in modo certo le reali dimensioni preesistenti all'intervento di ristrutturazione" e concludeva testualmente "pertanto per quanto sopra descritto essendo a tutt'oggi questo ufficio impossibilitato a determinare con certezza il reale stato dei luoghi preesistente ai lavori, non essendo in possesso di ulteriori elementi documentali che possano smentire la documentazione tecnica del progettista che assieme alle planimetrie catastali risultano gli unici documenti probanti di confronto, con la presente si

accolgono le motivazioni riportate nella Vs. a mezzo pec 22564/2022

revocando la determina dirigenziale prot.48669 del 27.11.2018”.

Quest’ultimo provvedimento del 22.09.2022, sconosciuto quindi al Pubblico

Ministero al momento dell’esercizio dell’azione penale, è dirimente e

preponderante e non consente interpretazione alternativa: il Comune di Noto

revoca la propria determina dirigenziale con cui erano stati messi in

discussione i dati volumetrici della ristrutturazione, poiché ritenuti in un

primo momento superiori del 30% rispetto alle autorizzazioni edilizie, allora

significa che l’organo accertatore che in prima persona ha interesse a

perseguire amministrativamente e penalmente gli imputati, ha implicitamente

affermato che l’opera ristrutturata è conforme alla normativa urbanistica e

paesaggistica vigente.

Sicché, stante agli atti l’evidenza che il fatto non sussiste, si impone sentenza

di assoluzione nel merito”.

In sintesi, alla luce della nota del 22 settembre 2022 del Dirigente di Settore

del Comune di Noto, il Tribunale ha negato la sussistenza del fatto di reato,

cioè la realizzazione di interventi di ristrutturazione e di nuova edificazione

con un notevole aumento di volumetria.

III)- In ordine alla definitività della citata sentenza n. 650 del 2024 del

Tribunale penale di Siracusa, il Collegio osserva che risulta dalla produzione

documentale del Pubblico Ministero, depositata il 3 luglio 2024, che il

medesimo Procuratore ha chiesto informazioni in ordine all’impugnazione

della summenzionata sentenza n. 650 del 2024. La Procura generale presso la

Corte di Appello di Catania e la Procura della Repubblica presso il Tribunale

di Siracusa hanno chiarito che la sentenza non è stata impugnata e che i relativi

termini sono scaduti il 5 giugno 2024 (vds. rispettivi riscontri al prot. n. 9739 del 3.7.2024 della Procura regionale e al n. prot. n. 9817 del 3.7.2024 della medesima Procura, in atti).

Deve pertanto trovare applicazione l'art. 652 c.p.p., ai sensi del quale: “*1. La sentenza penale irrevocabile di assoluzione pronunciata in seguito a dibattimento ha efficacia di giudicato, quanto all'accertamento che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima, nel giudizio civile o amministrativo per le restituzioni e il risarcimento del danno promosso dal danneggiato o nell'interesse dello stesso, sempre che il danneggiato si sia costituito o sia stato posto in condizione di costituirsi parte civile, salvo che il danneggiato dal reato abbia esercitato l'azione in sede civile a norma dell'articolo 75, comma 2. 2. La stessa efficacia ha la sentenza irrevocabile di assoluzione pronunciata a norma dell'articolo 442, se la parte civile ha accettato il rito abbreviato.*

IV)- Per ciò che attiene all'interpretazione dell'art. 652 c.p.p., il Collegio concorda con la giurisprudenza, che ha affermato che: “*In tema di giudicato, la disposizione di cui all'art. 652 c.p.p., così come quelle degli artt. 651, 653 e 654 dello stesso codice, costituisce un'eccezione al principio dell'autonomia e della separazione dei giudizi penale e civile e non è, pertanto, applicabile in via analogica oltre i casi espressamente previsti. Ne consegue che soltanto la sentenza penale irrevocabile di assoluzione (per essere rimasto accertato che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso o che il fatto è stato compiuto nell'adempimento di un dovere o nell'esercizio di una facoltà legittima), pronunciata in seguito a dibattimento, ha efficacia di giudicato nel*

giudizio civile o amministrativo per le restituzioni ed il risarcimento del danno, mentre le sentenze di non doversi procedere perché il reato è estinto per prescrizione o per amnistia non hanno alcuna efficacia extrapenale, a nulla rilevando che il giudice penale, per pronunciare la sentenza di proscioglimento, abbia dovuto accertare i fatti e valutarli giuridicamente; ne consegue, altresì, che, nel caso da ultimo indicato il giudice civile, pur tenendo conto degli elementi di prova acquisiti in sede penale, deve interamente ed autonomamente rivalutare il fatto in contestazione” (Cassazione civile sez. II, 12/06/2024, n.16422).

Va aggiunto che: *“In tema di rapporti tra giudizio penale e giudizio civile, la sentenza di assoluzione ha effetto preclusivo nel processo civile (sia ex art. 652 c.p.p. che ex art. 654 c.p.p.) solo nel caso in cui contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche nell'ipotesi in cui sia stata pronunciata a norma dell'art. 530, comma 2, c.p.p., per inesistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o la sua attribuibilità all'imputato”.* (Cassazione civile sez. II, 21/06/2023, n.17708).

V)- Sulla base della richiamata giurisprudenza relativa all’art. 652 c.p.p., la statuizione pienamente assolutoria contenuta nella summenzionata sentenza n. 650 del 2024 del Tribunale penale di Siracusa, ormai passata in giudicato, fa stato nel presente giudizio, poiché è stata emessa all’esito di dibattimento, non reca alcuna formula dubitativa circa l’insussistenza del fatto di reato e riguarda i medesimi fatti, che costituiscono il fondamento e il presupposto dell’azione erariale. Il Giudice penale, invero, -come già esposto- ha negato la realizzazione di nuovi edifici o la creazione di maggiori volumi nell’ambito

dei lavori di ristrutturazione del complesso edilizio, in relazione al quale i convenuti hanno ottenuto i contributi pubblici oggetto di causa.

Va aggiunto che la Regione siciliana – Assessorato delle attività produttive era stata informata in ordine alla pendenza del processo penale; infatti, dall'esame del documento n. 10 allegato alla citazione della Procura (cioè l'email del 9 Marzo 2022 inviata dal Dipartimento delle attività produttive alla Procura della Corte dei Conti) emerge che la Procura informò la Regione della pendenza del procedimento penale di cui si tratta; la Regione, a tal riguardo, rispose che *“saranno richieste notizie in merito all'Avvocatura dello Stato di cui sarà resa edotta la Procura richiedente”*. Inoltre, -come risulta dai documenti prodotti dalla Procura (sub n. 11, 14, 15, 22, 23, 24, 26, 36 e 47)- l'Ufficio requirente rendeva costantemente edotto il Dipartimento delle attività produttive circa le attività istruttorie e chiedeva informazioni e chiarimenti.

In conclusione, tenuto conto della sentenza n. 650 del 2024 del Tribunale di Siracusa, in applicazione dell'art. 652 c.p.p., i convenuti vanno assolti per l'insussistenza del fatto, che è a fondamento della domanda attorea, cioè l'aumento significativo di volumi e l'edificazione in violazione delle clausole del Bando relativo ai contributi pubblici, oggetto di causa.

VII) - Nella fattispecie in esame, essendo stata esclusa la sussistenza della condotta imputata in atto di citazione ai convenuti, non può procedersi alla compensazione ma -ai sensi del comma 2 del medesimo art. 31 c.g.c.- le spese devono regolarsi secondo la soccombenza. Pertanto, all'assoluzione dei convenuti consegue la statuizione sul rimborso delle spese legali in loro favore, che vanno poste interamente a carico della Regione siciliana –

Assessorato delle attività produttive, amministrazione indicata come danneggiata in atto di citazione. Dette spese, inclusa la maggiorazione prevista nel caso di difesa di più parti con la medesima posizione processuale, sono quantificate complessivamente in euro 7.200 (settemiladuecento/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, ponendole tutte a carico della Regione siciliana – Assessorato delle attività produttive, in persona del legale rappresentante.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione siciliana, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, definitivamente pronunciando:

-assolve da ogni addebito esposto in citazione i convenuti;

-condanna la Regione siciliana - Assessorato delle attività produttive, in persona del legale rappresentante, al pagamento -in favore di entrambi i convenuti- delle spese di giudizio, che sono quantificate complessivamente nell'importo di euro 7.200 (settemiladuecento/00) oltre rimborso spese generali, IVA e CPA.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 10 luglio 2024

Il Magistrato estensore

Il Presidente

Francesco Antonino Cancilla

Anna Luisa Carra

Firmato digitalmente

Firmato digitalmente

Depositato in segreteria nei modi di legge.

Palermo, 06 settembre 2024

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Caterina Giambanco

(firmato digitalmente)

